

Repertorio numero **6948**

Raccolta numero **3600**

VERBALE

**DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) ed il giorno quindici (15) di novembre,

15 novembre 2022

in Livorno, via Gobetti n.11, presso il salone auditorium "Pamela Ognissanti", alle ore quindici e cinquanta.

A richiesta della dottoressa Francesca Luschi, nata a Livorno il 22 giugno 1965, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, della cui **identità personale** io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della **"ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE LIVORNO ONLUS - Associazione Riconosciuta Organizzazione di Volontariato**, con sede, anche fiscale, in Livorno, viale Alfieri n.36, distinta dal numero **92079710494** di Codice Fiscale, Associazione Riconosciuta iscritta al numero 799 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Toscana ed Organizzazione di Volontariato.

Io sottoscritto Stefano Puccini, notaio in Livorno, iscritto al Collegio Notarile di detta città, senza assistenza di testimoni per non averne la richiedente richiesto la presenza, assisto all'assemblea generale degli associati del predetto Ente, indetta in questo luogo, in data odierna in sede straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- "1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Proposta modifiche statutarie
- 3) Varie ed eventuali."

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento dell'Ente, assume la Presidenza dell'assemblea la stessa richiedente la quale preliminarmente dichiara che essa è regolarmente costituita in quanto:

- della stessa è stato trasmesso agli aventi diritto l'avviso di convocazione secondo le modalità previste dal vigente statuto associativo e dal Regolamento dell'Ente;
- la presente assemblea si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta quella programmata, come emerge dall'avviso di convocazione predetto, in questo luogo alle ore dieci e trenta antimeridiane del giorno 14 novembre 2022 avente ad oggetto il medesimo ordine del giorno;
- del Consiglio Direttivo sono presenti essa Presidente, la vice presidente Luigia Catte, il Consigliere Francesco Chelini, il Consigliere Francesco Lorenzini e Fabrizio Orlandi, Clara Soroga e Anna Ughi. oltre Valerio Guidi, mentre risulta assente ingiustificato il sig. Spartaco Vivaldi;
- dell'Organo di Revisione e Controllo è presente l'unico componente dr. Gabriele Nannipieri;

Registrato a LIVORNO
il 16/11/2022
n. 10801 Serie 1T
Euro

- sono presenti, in proprio e per delega numero 43 (quarantatre) associati, così come emerge dall'**elenco** dei presenti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dalla comparente che con me notaio sottoscrive, precisando la Presidente che tra gli associati non vi sono casi di omonimia.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno prendendo ella stessa la parola, confermando che l'assemblea è legittimata a deliberare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del vigente statuto associativo che prevede, in materia di modifica dello statuto, l'assunzione della delibera con il voto della maggioranza dei presenti a fronte di un quorum costitutivo pari ad un terzo degli associati. La stessa prosegue il proprio intervento ricordando come l'Associazione ha da tempo adottato le proprie norme statutarie e regolamentari adeguandole al dettato normativo previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al Decreto Legislatito 3 luglio 2017 n. 117 con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, con le richieste maggioranze statutarie, come da verbale redatto dal notaio Stefano Puccini di Livorno in data 25 marzo 2021. Evidenzia a tal proposito che al momento dell'adozione delle modifiche statutarie di cui sopra non era ancora stata dettata la disciplina per l'iscrizione degli Enti all'interno del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), allora in corso di attuazione e che invece, a seguito dell'adozione del D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, è stato reso operativo in data 23 novembre 2021. In particolare, per ciò che concerne gli Enti e le Organizzazioni di Volontariato a detta data già esistenti, come nel caso di questa associazione, l'articolo 54 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che gli Enti Pubblici Territoriali provvedono a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso riguardo agli stessi e gli uffici di questi, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri provvedono d'ufficio a richiedere alle organizzazioni le eventuali informazioni o documenti mancanti ed a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS in ossequio al procedimento disciplinato dall'articolo 8 del DM 106/2020. L'associazione si è già in parte conformata alle osservazioni comunicate dal competente ufficio comunale preposto a verificare che siano presenti ed effettive tutte le condizioni richieste per la traslazione al RUNTS stesso ed in particolare è già stata depositata la situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione alla data del 30 giugno 2022, tra gli atti del predetto notaio e successivamente comunicata, via posta elettronica certificata, al competente Ufficio Comunale delegato che ha recepito la documentazione inviata senza niente avere da eccepire in proposito. Peraltro, il Presidente ricorda che nella propria comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata all'organo amministrativo dell'Associazione in data 3

ottobre 2022 l'Ufficio Comunale preposto, ha ulteriormente evidenziato la presenza, all'interno del nuovo statuto adottato di due articoli che potrebbero esser ritenuti in conflitto con l'attuale disposto normativo ed, in particolare con le indicazioni ed osservazioni ministeriali in interpretazione della normativa di riforma del Terzo Settore. Il dettato normativo per i nuovi ETS, così come la previgente normativa codicistica di fatto non impediscono che ad un Ente Collettivo del primo libro del Codice Civile partecipino, in qualità di associati soggetti minori ma, ove ciò sia previsto, è richiesto che negli statuti sia chiaramente evidenziata la facoltà di esercizio del diritto di voto nelle sedi assembleari, diritto da esercitarsi a mezzo dei legali rappresentanti. L'attuale articolo 4 dell'Associazione non porta con sé alcun particolare limite circa l'età anagrafica degli associati, senza inoltre entrare nello specifico sul relativo esercizio del voto, avendo richiesto l'Ufficio più volte citato di intervenire in proposito, chiedendo di evidenziare all'interno delle nuove norme statutarie sia espressamente previsto se possano o meno partecipare all'Associazione soggetti minori di età, lasciando ampia discrezione all'Associazione se accettare di decidere, ma chiedendo, in caso di risposta affermativa di palesare la loro facoltà di esercizio dei diritti amministrativi. In proposito, la Presidente sottolinea, stante la delicatezza dei compiti dell'Ente ed in particolare del proprio ambito operativo, di aprire l'ingresso e la partecipazione tra gli associati solo a soggetti maggiorenni, ritenendo, anche a parere del Consiglio l'apertura a minori non congrua ed opportuna, senza particolari limitazioni di voto a carico degli associati maggiorenni, non dovendo ritenersi tale limite comunque in contrasto con l'attuale dettato normativo.

Il Presidente evidenzia inoltre che l'altra osservazione presentata da preposto Ufficio Comunale è quella relativa ai quorum assembleari previsti in statuto per le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie in genere, così come previsto all'articolo 8 del vigente statuto, a tal proposito ricordando che a seguito dell'adozione delle nuove norme, al fine di consentire all'Ente di poter intervenire in caso di necessità ed impedire una potenziale situazione di stallo e mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, quello attuale è pari in prima convocazione, per ciò che concerne il quorum costitutivo alla presenza di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione ad almeno un terzo, sempre in proprio o per delega, mentre quello deliberativo, sia in prima che seconda convocazione è da determinarsi con riferimento all'espressione del voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali quorum sono stati ritenuti, e continuano ad esser percepiti come congrui dall'organo amministrativo, pur se, effettivamente, per la seconda convocazione, la maggioranza validamente deliberante è bassa, ma ciò si è reso necessario tenuto conto pur a fronte di una notevole partecipazione degli associati alla vita ed alle iniziative

dell'associazione, non altrettanto proporzionale è l'intervento nelle sedi istituzionali. Ricorda e sottolinea a tal proposito che la riforma degli ETS di fatto non ha modificato la normativa codicistica ad oggi vigente, in particolare l'articolo 21 del Codice Civile, disponendo che alla previsione dei quorum costitutivo di tre quarti e l'assunzione della delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, si affianca la possibilità per lo statuto di diversamente disporre. Stante quanto sopra evidenziato il Presidente precisa di ritenere non opportuno intervenire in proposito e quindi non proporre l'innalzamento dei quorum ad oggi adottati sia costitutivo che deliberativo, precisando peraltro che si è già dato corso ad un'interlocuzione in proposito con i competenti uffici comunali i quali, preso atto di quanto sopra esposto, dell'attuale normativa in materia e delle esigenze operative dell'Ente hanno ritenuto non esser l'attuale quorum deliberativo, anche se non modificato, ostativo per la migrazione dell'Associazione al RUNTS. A tal riguardo, prende la parola il dr Massimo Nannipieri, associato dell'Ente, suo co-fondatore e già Presidente del Consiglio Direttivo per due mandati, ricordando agli astenuti come, sino dalla data di fondazione dell'Associazione riferibile all'anno 2004, la scelta dell'Organo Direttivo è stata quella di aprire a tutta la popolazione l'ingresso all'Ente, mantenendo quorum assembleari anche modificativi bassi, al fine di rendere più snella la vita dell'Associazione per le sue esigenze, pur nella consapevolezza del rischio commesso a tale scelta. Il Presidente prosegue poi il proprio intervento ricordando agli astenuti che l'organo amministrativo, pur a fronte di uno statuto che, fatta sola eccezione per quanto sopra, ha di fatto superato il controllo di legittimità formale e sostanziale per l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ha ritenuto opportuno richiedere un ulteriore parere per eventuali osservazioni ed un suo perfezionamento e miglioramento al CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana, organizzazione di volontariato costituita da organizzazioni regionali con lo scopo di svolgere funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) in base alla Legge Quadro sul Volontariato e che con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore è stato riconosciuto ed accreditato dall'Organismo Nazionale di Controllo. In proposito evidenzia come tale Ente abbia suggerito di apportare alcune ulteriori integrazioni alle attuali norme di funzionamento dell'Associazione statuto, meglio specificando alcuni termini in esso proposti, in particolare sostituendo il termine soci con quello di associati, più confacenti all'Ente al quale ci si rivolge, proponendo altresì di inserire il termine di quindici giorni anteriori allo svolgimento dell'assemblea per l'invio del relativo avviso di convocazione a carico dell'Organo Amministrativo, il termine di sessanta giorni, all'articolo 5 al fine di comunicare all'associato la sua esclusione per il caso di sua grave violazione ai doveri imposti dallo statuto, la previsione, all'articolo 8 in materia di maggioranze previste per

le modifiche anche per il caso di operazioni straordinarie dell'Ente quale la sua fusione, trasformazione o scissione; la previsione, all'articolo 22, in materia di volontari, della loro assicurazione per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, l'adeguamento dell'articolo 24 in materia di devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento dell'Ente prevedendo, in piena conformità al dettato normativo che lo stesso, fatta salva una diversa disposizione inderogabile di legge in materia, possa essere attribuito esclusivamente ad Enti del terzo settore. Sottolinea poi che sono stati suggeriti e conseguentemente apportati ulteriori adeguamenti, anche meramente lessicali, ai fini di una migliore lettura dello statuto senza che gli stessi influiscano nel merito e nella vita dell'Ente il tutto secondo una bozza statutaria che conferma esser rimasta depositata presso la sede dell'Associazione nei giorni immediatamente antecedenti allo svolgimento di questa assemblea affinché gli associati ne potessero prendere visione.

Conclude il proprio intervento proponendo all'Assemblea di votare in ordine a quanto sopra evidenziato, con particolare riferimento all'apertura della posizione di associato solo a favore di soggetti maggiorenni, lasciando inalterati invece i quorum attualmente vigenti e previsti per le modifiche allo statuto sociale e per le eventuali operazioni straordinarie come determinate dall'attuale statuto ed approvando inoltre le altre modifiche proposte dal Cesvot tra cui quelle già elencate, il tutto al fine di consentire la definitiva iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Prende quindi la parola l'unico componente l'Organo di Controllo dr. Gabriele Nannipieri, per quanto occorrer possa precisando di niente avere da eccepire in proposito e che non vi sono comunque ulteriori argomenti in ordine ai quali necessariamente ed inderogabilmente deliberare.

Udito quanto sopra, non essendosi alcuno opposto alla discussione degli argomenti su cui deliberare, l'assemblea, dopo breve, ma esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, con voto palese, per alzata di mano, previa riprova in ordine ad eventuali voti contrari ed astenuti, delibera di recepire favorevolmente le proposte del Presidente specie per ciò che concerne la partecipazione all'associazione, quali associati, ai soli maggiorenni e confermando i quorum previsti per l'assemblea in sede straordinaria, nonché di approvare tutte le proposte di correzione sottoposte all'organo amministrativo dal Cesvot, secondo quanto sopra indicato e secondo il testo previsto nello statuto rimasto depositato presso la sede della società.

L'assemblea conferisce sin d'ora incarico e mandato al Presidente affinché provveda a porre in essere tutte le operazioni necessarie per il deposito del nuovo statuto, come sopra modificato, presso i competenti uffici ed apportare allo stesso, anche in autonomia, ogni necessario adeguamento ritenuto inderogabile per legge ai fini della traslazione dell'Ente nel

Registro Uitario degli Enti del Terzo Settore.

A questo punto, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **Statuto** dell'Ente e quello del **Regolamento** operativo, che dichiara esser coordinati con quanto sopra deliberato. Io notaio lo ritiro e li allego al presente atto sotto le lettere "B" e "C", omessane la lettura per dispensa ricevutane dal Presidente che dichiara di ben conoscerlo e, per quanto occorrer possa, degli astanti; detti documenti sono sottoscritti dal Presidente e da me notaio.

Non essendovi altro su cui discutete e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta questa assemblea, essendo le ore sedici e venticinque.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono interamente a carico dell'Ente, precisandosi che il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 numero 3 del Codice del Terzo settore e da quella di bollo ai sensi del numero 5 del medesimo articolo.

E richiesto io notaio ho redatto il presente atto, di cui ho dato lettura alla richiedente, la quale, da me interpellata, lo ha approvato e con me notaio lo sottoscrive, essendo le ore diciassette e venti.

Consta di quattro fogli, in gran parte dattiloscritti da persona di mia fiducia, e da me notaio completati per pagine dodici e fino a questo punto dellatredicesima.

f.to Francesca Luschi

f.to Stefano Puccini notaio

Assemblea straordinaria dei soci - 15 novembre 2022 - Lista associati in delega
Viale Amerini n. 36, Livorno - C.F. 92079710494

1	MARINO, UMBERTO	Libro delle Decisioni degli Associati
---	-----------------	---------------------------------------

	Libro delle Decisioni degli Associati
1	MARINI UMBERTO
2	MARINI VANIA
3	VIVALDI SPARTACO
4	CIURLI LORIANA
5	MARINI ETILIANO
6	ANDREINI MONICA
7	ANDREINI GINO
8	VIVALDI JUNIOR VIVALDI
9	PUCCIANI MASSIMO
10	ANDREINI PATRIZIA
11	SORIANI ANNA LUIA
12	CIURLI VERZO
13	SANTINI MARIA
14	GABBRIELIN ROBERTA
15	VALCINI ANDREA
16	MAFFEI ANDREA
17	MAGGIANI SIREONE
18	CURZOC GIORGIO
19	CURZOC CLAUDIO
20	PALATINI WALTER
21	GIOLI FRANCESCO
22	GIOLI GIULIA
23	DINARDO PINA
24	GIOLI FRANCESCA
25	DI NORZO GIUSEPPE
26	BECCONI TULVIA
27	DONATI ROBERTA
28	VALVARINO GIUSEPPINA
29	BERNINI DANIELA
30	PAOLO SORDEA

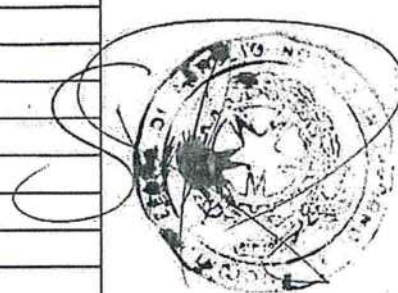
c/o ospedale di Livorno, ed. 1 piano 2°

Viale Alfieri, 36 57124 Livorno

CE 070310494

011010

Power, P.



Statuto dell'Associazione Riconosciuta
Cure Palliative di Livorno ODV ETS

AUTEGATO B
REP. 6948
PAC. 3600

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, con durata illimitata, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito definito "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata "Associazione Cure Palliative di Livorno ODV", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale nel Comune di Livorno (provincia di Livorno). La denominazione dell'Associazione andrà a mutare in Associazione Cure Palliative di Livorno ODV ETS allorquando l'Associazione vi risulti esser stata iscritta in presenza di tutti i necessari presupposti.

La sede legale potrà essere stabilita altrove purché nell'ambito del Comune di Livorno e potranno essere istituite sedi secondarie nel territorio regionale della Toscana. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e prestazioni sanitarie; l'Associazione implementa e gestisce un'organizzazione in grado di fornire assistenza domiciliare a pazienti affetti da malattie oncologiche e non, in fase di terminalità, fornendo sostegno all'Unità Funzionale di Cure Palliative di Livorno (Hospice), operante nell'ambito dei servizi di cura, di assistenza e di ricovero dei pazienti terminali o comunque inguaribili. L'Associazione ha assunto a propria finalità anche l'impegno di fornire supporto e collaborazione integrativa alle attività dell'Unità Funzionale Cure Palliative, promosse dall'Azienda USL Toscana Nord ovest (A.T.N.O.).

L'Associazione promuove e sviluppa un sistema di assistenza integrato, sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti e beni finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi e delle loro famiglie, adottando iniziative e ogni altra attività utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; l'Associazione fornisce prestazioni assistenziali finalizzate al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, in fase terminale, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale del paziente e della sua famiglia. Tali prestazioni sono effettuate attraverso progetti di assistenza individuali personalizzati in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e svolti preminentemente in regime domiciliare. L'Associazione sviluppa attività mirate al sostegno delle famiglie del paziente anche dopo il decesso dello stesso, tra le quali l'assistenza psicologica per l'elaborazione del lutto.

3. formazione universitaria e post-universitaria; l'Associazione promuove e sviluppa la formazione di medici e paramedici, compreso il volontariato, sia istituendo corsi di formazione in Cure Palliative o comunque in ambito sanitario, sia finanziando la formazione universitaria, post-universitaria e professionale degli operatori sanitari.

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'Associazione promuove e sviluppa la conoscenza della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna (in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, convegni, pubblicazioni e seminari) al fine di promuovere una concreta solidarietà tra le



Francesco Luchini

famiglie e le organizzazioni che si occupano della tematica del palliativismo e dell'assistenza domiciliare e sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale sulla tematica delle cure palliative e delle sue molteplici applicazioni in ambito sociale e sanitario.

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore; l'Associazione promuove lo sviluppo di reti e rapporti con altre Associazioni, Organizzazioni e organismi nazionali e internazionali, anche attraverso il supporto economico, al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività socio-assistenziali presenti sul territorio relative alla cura e al sostegno di pazienti affetti da gravi patologie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

Art. 4 - Associati

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano al proseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere ammessi all'associazione solo associati che abbiano raggiunta la maggiore età.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Hanno diritto al voto gli associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con i versamenti dovuti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli Enti aderenti sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da essa delegata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La qualità di associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Gli associati volontari prestano la propria attività in modo gratuito, non potendo essere retribuiti in alcun modo, né dal beneficiario della prestazione, né dall'Associazione, alla quale non possono essere legati da alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di relazione a contenuto patrimoniale.

La quota associativa non è trasferibile, né per atto fra vivi, né per mortis causa

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se disponibile);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Ufficio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo e/o dell'Ufficio di Presidenza, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta (60) giorni la deliberazione e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta (60) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che (se non appositamente convocata) delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde in caso di:

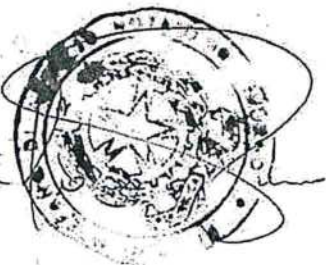
- morte
- recesso
- esclusione
- decadenza per morosità

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso, il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono in nessun caso rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Stk



Franco e Luch

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto oppure abbia arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato entro sessanta giorni. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Il regolamento dell'Associazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

La quota associativa ha valenza per l'anno solare in corso e dovrà essere rinnovata nei termini previsti dal regolamento, pena l'esclusione automatica per morosità.

Art. 6 - Diritti e Doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.
- Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo
- l'Ufficio di Presidenza
-

Sono cariche associative:

- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

Art. 8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto previsto nel regolamento associativo. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nel caso il numero degli associati sia inferiore a cinquecento (500), ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati; nel caso il numero degli associati sia superiore a cinquecento (500), ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento. L'Assemblea è tenuta presso la sede dell'associazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Livorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione di un associato in caso di ricorso dello stesso contro la deliberazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, in sede comunque di assemblea straordinaria e nel caso vi siano da deliberare operazioni straordinarie, tra cui la fusione, la scissione e/o la trasformazione, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un $\frac{1}{3}$ (un terzo), in proprio o per delega. L'Assemblea così costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



5
Dra. e p. Luchini

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso fra 5 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, compete al Consiglio:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si insedia su convocazione del componente più anziano. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Sono, tuttavia, rimborsabili le spese vive sostenute e documentate nell'adempimento delle cariche sociali. La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento dell'Associazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione. Le adunanze sono indette con invito scritto recapitato a mezzo posta o comunicato con altro mezzo telematico e/o informatico disponibile, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviare al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con approvazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno

sempre luogo a voto segreto, salvo diversa decisione, presa all'unanimità, da parte dei Consiglieri presenti.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e dal Presidente previa approvazione di tutti coloro che vi sono intervenuti. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

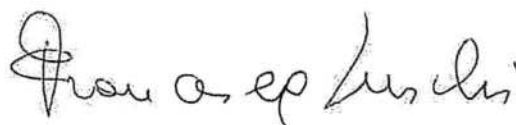
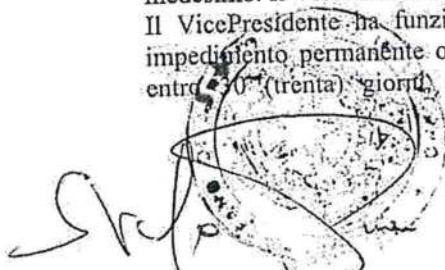
Art. 11 - Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene designato dal Consiglio Direttivo tra personalità di chiara fama e indiscussa notorietà per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario cessa soltanto per morte o per dimissioni.

Art. 12 - VicePresidente

Il VicePresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il VicePresidente dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il VicePresidente ha funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente indice, entro 30 (trenta) giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per la nuova elezione. Il



VicePresidente può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea (se nominato dagli associati presenti) nelle rispettive adunanze e ne verbalizza le sedute e le delibere;
- tiene l'elenco dei soci;
- cura la corrispondenza e provvede ad emettere per conto del Presidente gli avvisi di riunione e convocazione. In caso di assenza od impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal membro in carica più giovane di età del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- tiene la contabilità dell'Associazione;
- redige i bilanci consuntivi e preventivi;
- può avvalersi della collaborazione di un Commercialista (o di uno studio) che se non associato può essere retribuito.

Il Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 15 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito da quattro membri del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed un consigliere, eletto dal Consiglio Direttivo, insieme alle altre cariche sociali, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza predispone l'istruttoria dei problemi di rilevanza generale, delibera, a maggioranza dei voti, sulle domande di ammissione a socio.

L'Ufficio di Presidenza delibera su quanto espressamente demandato dal Consiglio Direttivo, salvo non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 16 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Comitato Tecnico – Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico con lo scopo di rappresentare un punto di riferimento e di supporto tecnico-specialistico per le linee di indirizzo dell'Associazione, in grado di orientare le scelte gestionali verso le migliori pratiche di assistenza. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni istruttorie e consultive e può avvalersi di consulenze esterne specialistiche, anche a pagamento.

Art. 19 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 – Bilancio sociale e informativa sociale

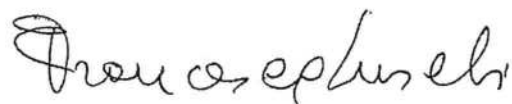
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 21 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i ~~verbali~~ *verbali* per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 22 – Volontari

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari saranno assicurati per il caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 23 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 26 – Controversie

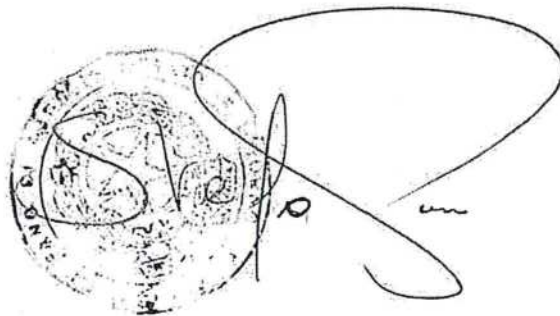
Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra gli associati e l'Associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o

risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Livorno.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Francesco Lusech



AUEGATO C
REP. 6848
AAC. 3600

Regolamento dell'Associazione Cure Palliative di Livorno ODV ETS

Il presente Regolamento ha lo scopo di integrare il vigente statuto sociale e disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. In particolare, il regolamento definisce e regola l'organizzazione dell'Associazione al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 1 – Costituzione

L'Associazione Cure Palliative di Livorno ODV, avente codice fiscale 92079710494 è stata costituita in data 29 gennaio 2003, con atto redatto dal Notaio Francesco Alfieri di Livorno, repertorio n. 86984/27044, registrato a Livorno in data 03 febbraio 2003, ed è disciplinata dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati.

Art. 2 – Oggetto Sociale

Si richiamano qui oggetto e finalità indicate nello Statuto dell'Ente vigente e da quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di volontariato.

Art. 3 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del consigliere più anziano di età, e nella prima seduta provvede alla elezione, nell'ordine al suo interno, con votazioni separate e a scrutinio segreto, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e dell'Ufficio di Presidenza. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, ed entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo, mediante convocazione dell'Assemblea Generale degli associati e conseguente elezione dei componenti del nuovo organo esecutivo.

In caso di morte, di cessazione della carica, di dimissioni o per l'assenza da tre sedute consecutive senza giustificato motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione, entro 90 (novanta) giorni, con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei consiglieri comporta, in ogni caso, la decadenza dell'intero collegio, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione e che provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, sarà disposto l'aggiornamento di una nuova seduta di discussione. In caso di ulteriore parità, decadrà l'oggetto della discussione, per il quale non è possibile deliberare a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo decide su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come previsto dallo Statuto; a esso spetta qualsiasi potere che non sia, per legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi.

Possono essere invitati a partecipare i membri dell'Organo di controllo, senza diritto di voto; possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, esperti o qualunque altro soggetto, anche non socio, ritenuto professionalmente importante ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.



Francesco Luchini¹

Le votazioni si svolgono a voto palese, per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche. Le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a scrutinio segreto, salvo diversa decisione, presa all'unanimità, da parte dei consiglieri presenti. Qualora un Consigliere, per causa di forza maggiore, non possa partecipare all'adunanza convocata, deve giustificare la propria assenza per scritto a mezzo lettera ordinaria anche a mano, fax, e-mail o attraverso altro mezzo telematico e/o informatico, nel tempo che intercorre tra il ricevimento dell'avviso di convocazione e il giorno prima della riunione. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno 3 (tre) riunioni consecutive può essere escluso dalla carica sociale con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione della seduta deve essere approvata dai membri del Consiglio Direttivo seduta stante e/o nella prima seduta utile; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o non approvi ne deve essere fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 4 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d'età. In caso di cessazione della carica per morte, impedimento permanente o di dimissioni, del Presidente, il Vicepresidente indice, entro 30 (trenta) giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per la nuova rielezione.

È compito del Presidente sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, come previsto dallo Statuto. Il Presidente agisce in proprio sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione, entro il limite di spesa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Per importi superiori è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo. Sono comunque da considerarsi operazioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo gli emolumenti ai dipendenti, il pagamento dei servizi resi all'Associazione da cooperative o studi professionali o singoli professionisti, secondo quanto stabilito con contratto o convenzione già approvati dal Consiglio Direttivo; sono, infine, anche preventivamente autorizzati gli spostamenti tra conti correnti intestati all'Associazione, e tra questi e i fondi d'investimento dell'Associazione.

Qualora il Segretario e il Tesoriere siano stati autorizzati dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione, entrambi possono autonomamente operare entro il limite di spesa di € 1.000,00 (euro mille/00); per un importo superiore a € 1.000,00 (euro mille/00) e inferiore a euro € 5.000,00 (euro cinquemila/00), è necessaria l'autorizzazione scritta del Presidente che può operare entro il limite previsto dal suddetto articolo del presente regolamento. Il Vicepresidente può effettuare operazioni in assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti, per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione. Ogni delega ha la prerogativa di definire competenze di settore, delle quali il Consigliere designato si assume la responsabilità operativa.

Art. 5 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali. L'Assemblea degli associati costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione, attraverso la partecipazione di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea degli associati, su mandato del Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, quando sia ritenuta necessaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) degli associati indicando le materie da trattare. Qualora il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere effettuata dall'organo di controllo dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta agli interessati a mezzo lettera ordinaria (anche a mano), telegramma, telefax, e-mail o attraverso altro mezzo telematico e/o informatico, da inviarsi agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione (ridotti a 10 in caso di convocazione urgente). La convocazione può essere fissata anche con analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti trattati all'ordine del giorno. Lo stesso avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea è tenuta presso la Sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Livorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni si svolgono a voto palese salvo quelle attinenti a persone fisiche salvo diversa decisione, presa all'unanimità, da parte degli associati presenti. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) dei votanti, e in ogni caso nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali, sull'esclusione dei Soci, sulla responsabilità dei membri degli organi sociali. L'Assemblea ordinaria, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e su qualunque argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea attraverso la sottoscrizione di due associati eletti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea che si costituiranno scrutatori del voto palese.

Per le votazioni a scrutinio segreto verrà costituito apposito seggio, nominato dall'Assemblea, composto da un Presidente e quattro scrutatori di cui uno con funzioni di segretario. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle operazioni straordinarie tra cui quelle di trasformazione, fusione e scissione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, secondo le maggioranze indicate nello statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto e all'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea degli associati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o da almeno un decimo (1/10) dei Soci.

Il patrimonio dell'Associazione verrà liquidato per quanto stabilito dallo statuto, dal codice civile (artt. 30, 31, 32) e dal Codice del Terzo Settore.

I poteri dell'Assemblea sono regolati dallo Statuto Sociale; le delibere assunte secondo le norme statutarie sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 6 – Elezioni del Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 5 del presente regolamento, elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e stabilisce le direttive generali sull'attività annuale dello stesso. Le elezioni si svolgeranno previa presentazione di liste e risulteranno eletti nell'ordine gli appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Ogni lista dovrà essere presentata e sottoscritta da almeno dieci associati e dovrà contenere il nominativo di almeno 12 (dodici) associati di cui all'art. 3, diversi dai presentatori della lista, che si propongono per il Consiglio Direttivo. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro 10 (dieci) giorni anteriori allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci. Per i candidati assenti dall'Assemblea non è richiesta l'accettazione scritta ma ne sono malleadori i presentatori della lista nella quale detti candidati sono inclusi. Un elenco completo degli associati aventi diritto al voto sarà a disposizione degli elettori per la consultazione ed esposto presso la sede dell'Associazione. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Per le operazioni di scrutinio sarà costituito un seggio elettorale la cui commissione sarà composta da 5 (cinque) membri



Francesco Lucini³

nominati dall'Assemblea e scelti tra i presenti. I membri della commissione elettorale nomineranno un Presidente e quattro scrutatori di cui uno con funzioni di segretario.

Le votazioni avranno inizio al termine delle eventuali discussioni in merito entro il termine di tempo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo deroga deliberata dall'Assemblea stessa per particolari necessità. Ogni associato che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con atto scritto e per la singola Assemblea, da altro associato purché non membro del Consiglio uscente o candidato al nuovo Consiglio Direttivo.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e del quale verrà data pubblicità esponendolo all'albo della sede dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati ha la facoltà di verificare annualmente l'operato del Consiglio Direttivo e il potere di sollevare dall'incarico uno o più Consiglieri o destituire l'intero Consiglio Direttivo qualora venga accertata una gestione amministrativa non conforme ai fini istituzionali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può essere revocato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci.

L'eventuale sostituzione del/i Consigliere/i destituito/i e/o l'eventuale rielezione del nuovo Consiglio Direttivo avranno luogo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 7 – Organi di Controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le elezioni si svolgeranno previa presentazione di liste e risulteranno eletti nell'ordine gli appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Per i candidati assenti dall'Assemblea non è richiesta l'accettazione scritta ma ne sono mallevadori i presentatori della lista nella quale detti candidati sono inclusi. I componenti dell'organo durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Se collegiale, il Presidente dell'Organo viene eletto, all'interno dei suoi membri, nella riunione di insediamento.

Art. 8 – Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, maggiori di età, e gli Enti che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e a fronte del versamento della quota sociale definita dall'Assemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa ha valenza per l'anno solare in corso e deve essere rinnovata entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo.

La quota associativa ed il contributo a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale. La qualità di associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Il rapporto sociale non può avere durata temporanea e si estingue nei casi previsti dallo Statuto.

Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio degli associati è quello risultante dalla richiesta di adesione a associato ovvero dal libro dei Soci. La variazione del domicilio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'associato da effettuarsi con e-mail, fax o lettera ordinaria, inoltrata anche a mano, alla Segreteria dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

L'ammissione a associato è negata per precedenti penali tali da ledere l'onorabilità del cittadino.

Art. 10 – Recesso

L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione in qualunque momento, previa comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., raccomandata a mano o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. È vietato il recesso parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Non è dovuto all'associato receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

Art. 11 – Esclusione

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio, previa audizione dello stesso, oltre nei casi previsti dal codice civile, anche nei casi in cui il Socio:

- a) perda il requisito di compatibilità;
- b) si trovi in una situazione di incompatibilità svolgendo attività in concorrenza o in contrasto con quella dell'Associazione;
- c) con il proprio scorretto comportamento commetta atti valutabili quale inadempimento degli obblighi sociali;
- d) metta in atto iniziative non approvate dall'Assemblea degli associati e/o dal Consiglio Direttivo;
- e) sia moroso nel pagamento della quota annuale;
- f) arrechi, in qualche modo, gravi danni materiali all'Associazione o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Non è dovuto all'associato escluso il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità.

In caso di esclusione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta (60) giorni la deliberazione e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta (60) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati (o altro organo eletto dalla stessa), che (se non appositamente convocata) delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 12 associati che prestano attività di volontariato

Gli aderenti che intendono svolgere attività di volontariato devono comunicare la propria disponibilità al Consiglio Direttivo il quale provvede, previa consultazione con i responsabili di settore, al loro inserimento secondo le attitudini dimostrate e valutate dal coordinatore preposto dopo un periodo di prova.

Il volontario dichiaratosi disponibile a svolgere attività di supporto per l'assistenza ai malati e/o alle famiglie a domicilio e/o in Hospice deve necessariamente sottostare ai programmi di formazione e affiancamento indetti dall'Associazione di concerto con l'Unità Funzionale Cure Palliative dell'A.T.N.O. e rispondere direttamente al coordinatore preposto.

Il Volontario presta la propria attività spontanea e gratuita a favore dell'Associazione per il perseguimento delle attività di interesse generale. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di dette attività, nonché la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa deve avvenire tramite assicurazioni private che possono essere stipulate in forma collettiva o numerica.

Gli associati volontari prestano la propria attività in modo gratuito, non potendo essere retribuiti in alcun modo, né dal beneficiario della prestazione, né dall'Associazione, alla quale non possono essere legati da alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di relazione a contenuto patrimoniale.

